Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 16 aprile 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Calabria

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 aprile 1977, n. **114**.
Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli da 1 a 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art. 2.

Nell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono soppresse le parole « ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'articolo 4 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è inserito il seguente:

« Art. 4 - *Coniugi e figli minori.* — Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare ».

Art. 5.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 10 - *Oneri deducibili.* — Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purchè risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;

b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo non superiore a tre milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;

d) le spese mediche e chirurgiche, nonché quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarzione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonché degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;

f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;

l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione dei prestiti. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente è soggetto a tassazione a norma dell'articolo 13.

Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Gli oneri indicati alle lettere *d*), *f*) ed *l*) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse dei soggetti indicati nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste ».

Il Governo della Repubblica è delegato a regolare con nuove norme, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i limiti di deducibilità delle spese mediche e chirurgiche dal reddito complessivo delle persone fisiche, in base al criterio di coordinarne la disciplina con le disposizioni legislative in materia di assistenza sanitaria pubblica e mutualistica e di evitare distorsioni tra le forme diretta e indiretta dell'assistenza stessa.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze e per la sanità, sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 15 - *Detrazioni soggettive dall'imposta.* — Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente.

Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:

1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili;

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

lire 7.000 per un figlio;
lire 15.000 per due figli;
lire 23.000 per tre figli;
lire 32.000 per quattro figli;
lire 50.000 per cinque figli;
lire 70.000 per sei figli;
lire 100.000 per sette figli;
lire 150.000 per otto figli;
lire 72.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di esse è ridotta di lire quattordicimila;

3) lire dodicimila per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente n. 2), che non possieda redditi propri superiori a lire novecentosessantamila e conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste ».

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 10, lettere *b*) e *c*), della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art. 7.

Nell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Alla dichiarazione delle persone fisiche devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica ».

Art. 9.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonché le società semplici e le società ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto ».

Art. 10.

Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera *a*) è sostituito dal seguente: « Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 e al primo e terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura ».

Art. 11.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

« Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata:

1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 23;

2) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al n. 1) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;

3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera *e*) e all'articolo 14 del decreto indicato al numero precedente, con i criteri indicati negli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente.

Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera *a*) dell'articolo 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro trenta giorni dall'emissione dei titoli di pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo e al netto delle ritenute operate; entro lo stesso termine deve essere effettuata anche la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro ».

Nel quinto comma del predetto articolo 29 le parole « agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quarto comma » sono sostituite dalle parole « agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quinto comma ».

Art. 12.

Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al primo comma dopo la parola « ancorchè » sono aggiunte le parole: « non esercitate abitualmente ovvero siano ».

Al medesimo articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera *c*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi ».

Art. 13.

I primi tre commi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

« I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

Gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi:

1) entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2;

2) entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio relative a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'articolo 43.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando a tal fine dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva ».

Art. 14.

Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera *d*), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni ».

Art. 15.

Nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma:

« I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ».

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente ».

Il quarto comma dello stesso articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente ».

I certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, e le certificazioni dei compensi assoggettati a ritenuta di acconto a qualsiasi titolo corrisposti, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno.

Art. 17.

E' in facoltà dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi, compresi quelli di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo aggiunto con la presente legge. In tale ipotesi la dichiarazione va presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del marito. Se soltanto la moglie è residente nel territorio dello Stato, la dichiarazione dei redditi dei coniugi deve essere presentata all'ufficio del domicilio fiscale della moglie.

Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del precedente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto indicato nel primo comma, nel testo modificato con la presente legge, nonchè le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.

Nell'ipotesi prevista nel primo comma, la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli è eseguita nei confronti del marito.

Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente.

I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito.

Art. 18.

Le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono dichiarare entro il 30 aprile 1977, al proprio datore di lavoro ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 6 della presente legge. Ai rimborsi ed ai recuperi, i cui importi devono risultare dai certificati previsti dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1977, derivanti dalle detrazioni spettanti, provvedono i datori di lavoro e i soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, nel corso dell'anno anzidetto, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile 1977.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente a partire dal 1° gennaio 1977 dovranno procedere all'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con il precedente articolo 6, non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo, computando in tale occasione anche eventuali detrazioni spettanti a norma del comma precedente.

Art. 19.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 20 e 21.

Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.

Art. 20.

I redditi dei figli minori, ancorchè conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, nonchè quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi.

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 26, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, spettanti a uno dei coniugi a norma del terzo comma, è superiore a quello dell'imposta corrispondente al suo reddito complessivo netto, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge.

Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle modificazioni arrecate con la presente legge agli articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 21.

Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi dell'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:

1) le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;

2) la somma già versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto.

Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello dell'imposta liquidata, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta per l'anno 1977 ed è rimborsata per la parte rimasta incapiente.

In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, è iscritta in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1978. Gli interessi e la soprattassa di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi, al netto delle ritenute d'acconto, e la somma già versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo degli interessi e della soprattassa sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma già versata.

L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi, o della somma a suo credito, è ad esso comunicato mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

Art. 22.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Fino alla medesima data è altresì estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-80, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1979.

Con i decreti di cui al precedente comma saranno altresì emanate, nell'ambito della disciplina fiscale delle imprese minori, nuove norme intese a prevedere, per determinate categorie di piccoli imprenditori, un particolare regime di contabilità e di determinazione del reddito imponibile in base a criteri forfettari o imperniati su coefficienti di redditività. Tali norme saranno emanate entro il 30 novembre 1977 ed avranno effetto dal 1° gennaio 1978. Con la stessa decorrenza cesserà di avere applicazione la disposizione dell'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 8, e degli articoli 14 e 18 hanno effetto dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.

Le disposizioni degli articoli 9 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

Le disposizioni degli articoli 1, 19, 20 e 21 hanno effetto dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Art. 24.

I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'articolo 88-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.

Art. 25.

Gli atti formati ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, con i quali vengono fissate le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare sono soggetti all'imposta fissa di registro.

Sono altresì soggetti a imposta fissa di registro in caso d'uso gli atti con i quali i partecipanti alle imprese familiari provvedono alla distribuzione degli utili.

Gli atti indicati nel primo comma spiegano efficacia fino a quando le quote di partecipazione agli utili non sono modificate.

Art. 26.

Le persone fisiche e gli altri soggetti non tassabili, in base a bilancio che hanno presentato, in luogo della dichiarazione dei redditi per l'anno 1973, domanda per la determinazione delle imposte dovute per lo stesso anno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, senza che ricorresse la condizione richiesta nel medesimo articolo, sono rimessi in termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il predetto anno 1973.

La dichiarazione, redatta anche su modelli difformi da quelli approvati con decreto del Ministro per le finanze 6 dicembre 1973 purché rispondente ai requisiti sostanziali dei medesimi, deve essere presentata o spedita allo stesso ufficio delle imposte dirette al quale è stata presentata la domanda di cui al precedente comma entro trenta giorni dalla data di notificazione, che a tal fine dovrà essere eventualmente reiterata, del provvedimento con il quale l'ufficio medesimo ha dichiarato inefficace la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 indicato nel comma precedente. Le iscrizioni a ruolo che, per effetto della inefficacia di tale domanda, sono state eseguite ai sensi degli articoli 80, 123 e 142 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono riliquidate in base alla dichiarazione prevista nel presente comma.

La dichiarazione non può essere presentata quando i redditi dell'anno 1973 sono stati accertati in via definitiva prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso non si applicano le sanzioni stabilite per la omissione della dichiarazione dall'articolo 243 del predetto testo unico.

Gli accertamenti d'ufficio notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per i redditi dell'anno 1973 a seguito della invalidità delle domande di cui al primo comma perdono efficacia se entro la data medesima non sono divenuti definitivi e se entro trenta giorni dalla data stessa viene presentata la dichiarazione prevista nel secondo comma.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 27.

All'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille ».

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 15 aprile 1977, n. **115**.

Disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di predisporre misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1977, gli importi massimi mensili netti di guadagno individuale per il lavoro straordinario eseguito, anche con il sistema del cottimo, dal personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 16 novembre 1973, numero 728, ed entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni in base alle esigenze di servizio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1977, n. **116**.

Corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;

Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78 intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alle categorie di personale sottoelencato, escluso il personale dirigente dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed i professori universitari, salvo quanto in particolare disposto con i successivi articoli 2 e 3, è corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di lire 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:

a) dal 1° gennaio 1976: impiegati civili di ruolo e non di ruolo ed operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compreso quello di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259; personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649; ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità; ricercatori e sperimentatori degli istituti sperimentali talassografici e direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria; ricercatori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria;

b) dal 1° giugno 1976: personale insegnante e non insegnante della scuola di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti;

c) dal 1° luglio 1976: personale dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale ammesse al beneficio di cui al precedente comma è integrato di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

Art. 2.

Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, le somme di L. 10.000 e 25.000 mensili previste al primo comma del precedente art. 1 sono considerate ai fini della determinazione della indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 dello stesso decreto.

Gli stessi importi di L. 10.000 e 25.000 sono considerati inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma e successive modificazioni; gli importi medesimi non vanno invece considerati ai fini di quanto previsto dall'articolo 153 dello stesso decreto.

La gratificazione di cui all'articolo 153, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo sono integrati di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

Art. 3.

Gli importi di L. 10.000 e L. 25.000 mensili di cui all'art. 1 spettano anche al personale del lotto, compresi i gestori ai quali sono attribuiti in aggiunta all'aggio, senza essere considerati ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'articolo 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, numero 973, e successive modificazioni. Detti importi non sono utili a pensione.

La tredicesima mensilità del personale di cui al precedente comma è integrata di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

Gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti a due terzi ed a metà, con arrotondamento per eccesso a L. 100, nei casi in cui la prestazione lavorativa è limitata, rispettivamente, a quattro o a tre giorni la settimana.

Art. 4.

Gli importi di L. 10.000 e 25.000 mensili di cui al precedente art. 1, primo comma, non vengono considerati ai fini di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, dall'art. 2, ultimi tre commi, della legge 16 novembre 1973, n. 728, dall'art. 2, penultimo comma, della legge 16 febbraio 1974, n. 57 e dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Art. 5.

Gli importi di L. 10.000, 25.000, 30.000 e 45.000 di cui al presente decreto sono assoggettati alle sole ritenute erariali.

Le somme di L. 10.000 e 25.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Le integrazioni della tredicesima mensilità di lire 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977 sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.

I miglioramenti economici di cui al precedente art. 1 riferiti all'anno 1976 sono corrisposti contestualmente alla liquidazione e corresponsione del miglioramento previsto per il mese di gennaio 1977.

Art. 6.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 14 aprile 1977, n. 112.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MALFATTI — RUFFINI — COLOMBO — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1977, n. **117.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di culto e di religione denominata « Pia unione Jesus Victima », in Trani.

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto denominata « Pia unione Jesus Victima », in Trani (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1977
Registro n. 8 Interno, foglio n. 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1977, n. **118.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Collegio nostra Signora dell'Orto », in Udine.

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Collegio nostra Signora dell'Orto », in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1977
Registro n. 8 Interno, foglio n. 295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1977, n. **119.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di alcuni immobili dal seminario maggiore arcivescovile e dal seminario minore arcivescovile di Trento.

N. 119. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento 22 febbraio 1975, relativo allo stralcio a favore della chiesa parrocchiale del SS. Sacramento, in Trento, di alcuni immobili, consistenti nel sacro edificio con il piazzale antistante, nella casa canonica e nell'oratorio, descritti nella perizia giurata 3 ottobre 1975 del geometra Giuseppe Sieghel e valutati in L. 20.000.000, appartenenti al seminario maggiore arcivescovile ed al seminario minore arcivescovile, entrambi in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1977
Registro n. 8 Interno, foglio n. 297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1977, n. **120.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in Saronno.

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in Saronno (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1977
Registro n. 8 Interno, foglio n. 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 23 dicembre 1974-22 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti - Ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni, addì 21 novembre 1975, registro n. 48, foglio n. 4;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il presidente di sezione del Consiglio di Stato avv. Aldo Quartulli è stato nominato presidente della commissione centrale per gli uffici locali relativamente al periodo 28 ottobre 1976-22 dicembre 1977, in sostituzione del dott. Vincenzo Uccellatore, dimissionario;

Considerato che per effetto dell'anzidetto decreto ministeriale 28 ottobre 1976 l'avv. Aldo Quartulli viene a far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni quale membro di diritto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 28 ottobre 1976 l'avv. Aldo Quartulli, presidente della commissione centrale per gli uffici locali, fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quale membro di diritto ai sensi dell'art. 23, lettera *i*), della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1977
Registro n. 6 Poste, foglio n. 358

(3564)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

Rinnovo della commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica per il triennio 1976-78.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 25 ottobre 1946, n. 344, relativo alla istituzione della commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 637, con il quale vengono apportate modifiche alla composizione della commissione stessa;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1973, registro n. 5 Sanità, foglio n. 84, con il quale veniva provveduto alla nomina della commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica per il triennio 1973-75;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche;

Considerata la necessità di provvedere al rinnovo della composizione della commissione stessa per il triennio 1976-78;

Decreta:

La commissione centrale permanente per il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica ed al merito della sanità pubblica è così composta:

Presidente:

Anelli prof. dott. Carlo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Componenti:

Politi dott. Lamberto, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

Giannico prof. Luigi, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Pocchiari prof. Francesco, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Cappelli dott. Michele, ten. gen. medico - Esercito;

Bellenghi dott. Guido, ammiraglio ispettore (MD) - Marina;

Koch prof. Carlo, ten. gen. medico - Aeronautica.

Il dott. Edoardo Ascone, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione di cui sopra.

L'importo presumibile della spesa per complessive L. 100.000 (centomila) graverà sul cap. 1093 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per ciascuno degli anni 1977-1978, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1976
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 285

(3025)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1976.

Sostituzione di un componente il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 24 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1976, registro n. 3 Sanità, foglio n. 85, con il quale è stato ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che in detto decreto era stato nominato quale componente il sig. Francesco Ghigliotti, in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

Vista la nota n. 107/ANCI del 29 settembre 1976, con la quale l'Associazione nazionale comuni d'Italia ha comunicato che il sig. Michele Fossa, assessore all'igiene e sanità del comune di Genova è stato designato dal consiglio direttivo della sezione Liguria dell'A.N.C.I., nella seduta del 28 settembre 1976, quale proprio rappresentante in seno al comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria, in sostituzione del sig. Francesco Ghigliotti;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del sig. Francesco Ghigliotti con il sig. Michele Fossa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Il sig. Michele Fossa, assessore all'igiene e sanità del comune di Genova, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria, quale rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza verranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dell'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1977
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 399

(3024)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Boiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Campobasso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 novembre 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio di Boiano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Boiano (Campobasso);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, nel suo complesso, è caratterizzata dal brusco contrasto tra l'estensione pianeggiante — con le sue colture, gli elementi naturali, le case, gli ag-

glomerati urbani — e la maestosità del complesso montuoso che si presenta all'inizio con ripidi contrafforti e va man mano estendendosi fino a raggiungere l'apice con la montagna del Matese. In tale zona l'uomo, attraverso i secoli, ha spesso utilizzato alcuni elementi naturali con finalità precise, tenendo presente la disposizione dei sentieri, delle recinzioni e soprattutto delle costruzioni rurali. Si tratta di un piano certamente non studiato, derivato da secoli di educazione estetica, che ha determinato una forma istintiva di « arte del paesaggio ». Nei borghi rurali, che trovano la più alta espressione nel borgo di altura di Civita Superiore, la qualificazione ambientale è dovuta soprattutto ai volumi costruiti che mettono in evidenza come l'opera umana, sfruttando sapientemente la situazione naturale si sia fusa con essa impreziosendola. Gli elementi del paesaggio rurale hanno precisi riferimenti storici con datazioni spesso documentate. I lotti regolari e ripetuti dell'area pianeggiante testimoniano le assegnazioni agrarie romane; i muretti di pietra eretti a dividere le aree incolte da quelle coltivate (a protezione dalle greggi) illustrano l'evoluzione ambientale dalla pastorizia alla agricoltura. Altro tipico esempio è rappresentato dalla parte di tratturo Pescasseroli-Candela adattato alle moderne necessità viarie; le case dei contadini, ognuna configurabile in un tipo definito, affermano i caratteri di un vero e proprio stile architettonico; l'essenzialità dei contenuti, la semplicità delle forme, la logica, la fantasia elevata ad ingegno, contraddistinguono questa architettura spontanea: gli usi, i costumi, le tradizioni, i fenomeni sociali, vi sono impressi ed interpretati; i numerosi ed incontaminati corsi d'acqua: il fiume Biferno, il torrente Rio, il torrente Callora; il massiccio ed imponente profilo del Matese fanno parte di un ricco patrimonio naturale che forma un armonioso e singolare quadro d'insieme, godibile da innumerevoli punti di vista, meritevole di tutela;

Decreta:

La zona — come sotto specificata — sita nel territorio del comune di Boiano (Campobasso) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine di regione, dal confine con il comune di San Polo, dal fiume Biferno fino alla confluenza con il torrente Rio fino al confine con il comune di San Massimo e seguendo quest'ultimo fino all'incrocio con il confine di regione.

S'intendono escluse dal predetto vincolo le zone comprese nelle aree di espansione del piano regolatore generale adottato dal comune il 13 aprile 1973, nelle quali la edificazione è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici operativi (piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate) a loro volta sottoposti all'esame e al vaglio della competente soprintendenza per i beni ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici di Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Campobasso.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Campobasso curerà che il comune di Boiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 gennaio 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Verbale n. 13

Oggi 28 novembre 1974, alle ore 17, ha avuto luogo la riunione della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Campobasso precedentemente fissata con lettera raccomandata r.r. del 20 novembre 1974, prot. n. 2731. Lo spostamento della riunione è stato comunicato al sindaco di Boiano tramite fonogramma prot. n. 2802 del 27 novembre 1974.

All'ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo paesistico del massiccio del Matese e zone limitrofe interessante i territori compresi nel comune di Boiano.

(*Omissis*).

Il sindaco, in linea di massima, si dichiara favorevole al vincolo purché dallo stesso siano tenute fuori alcune zone di espansione edilizia, al fine di evitare appesantimenti all'attività edilizia locale. Per il centro abitato di Boiano esistono già norme di tutela ambientale contenute nel piano regolatore che saranno ulteriormente approfondite con i piani particolareggiati che sono per legge sottoposti al parere della soprintendenza.

(*Omissis*).

Il presidente, a parziale accoglimento della proposta del sindaco, mette ai voti la proposta di vincolo così formulata:

« La commissione propone di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la parte del territorio del comune di Boiano delimitata:

dal confine di regione, dal confine con il comune di San Polo, dal fiume Biferno fino alla confluenza con il torrente Rio fino al confine con il comune di San Massimo e seguendo quest'ultimo fino all'incrocio con il confine di regione, in quanto la stessa riveste notevole valore paesaggistico.

La commissione propone di escludere tuttavia dal vincolo, nell'ambito del perimetro sopracitato, le zone comprese nelle aree di espansione del piano regolatore generale, adottato dal comune in data 13 aprile 1973, nelle quali la edificazione è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici operativi (piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate) poiché tali strumenti saranno comunque sottoposti, prima dell'approvazione al vaglio della soprintendenza.

(*Omissis*).

Il presidente, il vice presidente, il dott. Pistilli-Sipio, il geom. Fidotti, l'ing. De Capua, il dott. Meo votano a favore della proposta di vincolo. Il sindaco del comune di Boiano si astiene.

Il presidente dichiara approvata, all'unanimità dei voti ad eccezione dell'astensione del sindaco, la proposta di vincolo.

(*Omissis*).

(3331)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedomilla » della ditta Lomar, in Roma. (Decreto di revoca n. 4874/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 13 giugno 1958 e 24 marzo 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 13931 e 13931/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Sedomilla » flacone da g 120 di sciroppo e la relativa categoria gocce (flacone 40 g) a nome della ditta Lomar, con sede in Roma, via Michele di Lando, 88, prodotta nell'officina della ditta Hoffmann Klahn di Roma;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Sedomilla » flacone da g 120 di sciroppo e della categoria gocce (flacone 40 g) registrate rispettivamente ai numeri 13931 e 13931/*A* in data 13 giugno 1958 e 24 marzo 1960, nome della ditta Lomar, con sede in Roma, via Michele di Lando, 88.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2954)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitamina A VE-BI » della ditta Istituto biochimico veneto VE-BI, in Spinea. (Decreto di revoca n. 4886/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 3 febbraio 1954, con il quale venne registrata al n. 8558 la specialità medicinale denominata « Vitamina A VE-BI » nelle preparazioni 2 fiale × 1 cc da 5.000 U.I., 2 fiale × 1 cc da 50.000 U.I. e 2 fiale × 1 cc da 150.000 U.I., a nome della ditta Istituto biochimico veneto VE-BI, con sede in Spinea, Venezia, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamina A VE-BI », nelle preparazioni 2 fiale × 1 cc da 5.000 U.I., 2 fiale × 1 cc da 50.000 U.I. e 2 fiale × 1 cc da 150.000 U.I., registrata al n. 8558, in data 3 febbraio 1954, a nome della ditta Istituto biochimico veneto VE-BI, con sede in Spinea, Venezia.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2979)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nucleodina » della ditta S.I.S.O., in Milano. (Decreto di revoca n. 4837/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 aprile 1953 e 30 novembre 1967, con i quali vennero registrate ai numeri 7601 e 7601/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Nucleodina » sciroppo e la relativa categoria fiale × 2 ml, a nome della ditta S.I.S.O., con sede in Milano, via Solari, 6, ora in Milano, via Marostica, 34, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governati-

va, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Nucleodina » sciroppo e della relativa categoria fiale × 2 ml, registrate rispettivamente ai numeri 7601 e 7601/*A*, in data 18 aprile 1953 e 30 novembre 1967, a nome della ditta S.I.S.O., con sede in Milano, via Marostica, 34.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(2977)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della ditta Laboratorio di farmacologia Pennino, in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS del 5 ottobre 1953 e con decreto ministeriale n. 2996 in data 22 settembre 1962, la ditta Laboratorio di farmacologia Pennino fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in via Ottavio Tupputi, 9, Napoli, specialità medicinali nonchè preparati galenici nelle forme: fiale, sciroppi, pomate, polveri, compresse semplici e confettate, supposte;

Visti gli esiti non favorevoli di controlli eseguiti su diverse preparazioni galeniche prelevate presso la predetta officina produttrice in data 2 ottobre 1975;

Atteso che dall'ispezione tecnica effettuata in data 24 settembre 1976, è emerso che nelle condizioni attuali, sia per l'inidoneità dei locali sia per la mancata applicazione delle norme di buona fabbricazione, l'officina farmaceutica predetta non è idonea ad alcuna produzione farmaceutica;

Vista la raccomandata a R.R. in data 11 dicembre 1976, con la quale questo Ministero invitava la ditta a far pervenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della medesima notizie circa l'eventuale avvenuta sistemazione dell'officina farmaceutica;

Considerato che la ditta non ha risposto entro il termine prescritto;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio di farmacologia Pennino l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in via Tupputi, 9, Napoli, concessa con decreto ACIS del 5 ottobre 1953 e decreto ministeriale n. 2996 del 22 settembre 1962.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3149)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Grace italiana S.p.a., in Passirana di Rho.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Grace italiana S.p.a., in Passirana di Rho, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 49.730 di cui al mod. *B*-Import n. 1928488 rilasciato in data 22 gennaio 1971 dal Credito commerciale di Milano, per l'importazione di un impianto miscelatore di origine e provenienza Francia e del valore complessivo di F.F. 149.190;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che il macchinario non è stato più importato e che la valuta relativa al suddetto pagamento anticipato è stata restituita dalla ditta estera in data 8 marzo 1972, dopo l'avvenuta rescissione del contratto in data 12 novembre 1971;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 970983 del 22 settembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 maggio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima non è in alcun modo da attribuire a colpa o inadempienza della fornitrice estera. Si rileva inoltre che la rescissione del contratto avvenne il 12 novembre 1971 e cioè quando la scadenza dell'impegno valutario assunto era già da tempo trascorsa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Grace italiana S.p.a., in Passirana di Rho, mediante fidejussione del Credito commerciale di Milano, nella misura del 5 % di F.F. 49.730 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3018)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento », che avrà luogo a Bari dal 1° al 6 giugno 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Grandi motori Trieste S.p.a.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Grandi motori Trieste S.p.a., ha effettuato un pagamento anticipato di Kr. Sv. 54.594 di cui al mod. *B*-Import n. 4871805 rilasciato in data 19 febbraio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro di Trieste, per l'importazione di scambiatori di calore di origine Svezia e provenienza Svezia e del valore complessivo di Kr. Sv. 60.660;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 27 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di sessantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 851863 del 20 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 19 gennaio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la merce era arrivata in Italia già dal 31 gennaio 1975 e cioè anteriormente alla data del suddetto pagamento anticipato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Grandi motori Trieste S.p.a., mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Trieste, nella misura del 5% di Kr. Sv. 54.594 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

Il Ministro: OSSOLA

(3019)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fabbrica italiana magneti Marelli, in Milano, stabilimento di Carpi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Fabbrica italiana magneti Marelli, con sede in Milano, stabilimento di Carpi (Modena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fabbrica italiana magneti Marelli, con sede in Milano, stabilimento di Carpi (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(4003)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1977.

Modificazioni al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1976, che approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, modificato con successivo decreto del 23 dicembre 1976;

Vista la proposta del comitato amministrativo in data 1° aprile 1977 concernente modifiche all'art. 21 del citato decreto ministeriale 30 aprile 1976;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio;

Ritenuto di accogliere la proposta del comitato amministrativo sopra richiamata;

Considerato che, in relazione alle proposte modifiche del citato art. 21, si rende necessario abrogare l'art. 34 dello stesso decreto ministeriale 30 aprile 1976 istitutivo della segreteria del comitato amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 21 del decreto ministeriale 30 aprile 1976, indicato nelle premesse è sostituito dal seguente:

Art. 21 - *Servizi amministrativi e del personale.* — Gli uffici dei servizi amministrativi e del personale di livello dirigenziale sono individuati come segue:

Servizio I - Affari generali;
Servizio II - Personale;
Servizio III - Contratti;
Servizio IV - Organi collegiali - Ufficio studi e programmazione.

Nell'ambito dei servizi amministrativi e del personale operano, altresì, i seguenti uffici di livello non dirigenziale:

Archivio C.E.D. (Centro elaborazione dati): alle dirette dipendenze del capo dei servizi amministrativi e del personale;

Ufficio matricola: alle dirette dipendenze del capo dei servizi amministrativi e del personale;

Ufficio cassa: sotto la vigilanza del servizio I - Affari generali;

Ufficio del consegnatario: sotto la vigilanza del servizio III - Contratti.

I servizi sopra indicati sono strutturati come segue.

Servizio I

AFFARI GENERALI

Sezione I - Borse di studio - Conferimento di onorificenze - Interventi assistenziali in favore del personale - Sorveglianza e custodia - Posta e telex - Provvedimenti di nomina di funzionari delegati, commissione ex art. 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519, cassiere, consegnatario e ufficiale rogante - Autorizzazione all'emissione di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati - Pratiche amministrativo-contabili per analisi di revisione e per controllo su prodotti vari - Servizi a pagamento ex art. 3, legge 7 agosto 1973, n. 519 - Compensi

ed indennità spettanti ai componenti di comitati, consigli, commissioni e farmacopea ufficiale - Spese per congressi, simposi, conferenze e di rappresentanza.

Sezione II - Contenzioso - Brevetti - Affari non attribuibili ad altri servizi.

Servizio II

PERSONALE

Sezione I - Concorsi di immissione in carriera - Assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 - Attività di coordinamento con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per i corsi indetti dalla stessa - Riconoscimento dei servizi prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere.

Sezione II - Nomine in ruolo e promozioni - Provvedimenti di nomina degli organi direttivi individuali dell'Istituto - Riconoscimento dei servizi ai fini giuridici - Provvedimenti vari riguardanti il personale di ruolo e non di ruolo - Istruttoria ricorsi gerarchici al comitato amministrativo - Procedimenti disciplinari - Incarichi universitari.

Sezione III - Congedi e aspettative - Comandi e collocamenti fuori ruolo - Decadenza - Dispensa - Riassunzione in servizio - Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio - Trasferimenti - Accertamenti sanitari - Rilevazione assenze giornaliere del personale.

Sezione IV - Assegni fissi al personale - Liquidazione di assegni personali - Riconoscimenti di servizio ai fini economici - Ricostruzioni economiche derivanti da leggi a favore di ex combattenti ed assimilati - Prestiti E.N.P.A.S. e mutui - Compenso particolare di cui all'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 - Compensi per lavoro straordinario - Indennità di rischio, di maneggio valori di cassa, meccanografico e di servizio notturno - Ritenute quote di iscrizione ai sindacati - Missioni in territorio nazionale ed all'estero - Buoni di cassa per anticipi ed emissione titoli di spesa - Controllo rendiconti trimestrali buoni di cassa - Quote di iscrizione a congressi e corsi di aggiornamento.

Sezione V - Dimissioni e collocamenti a riposo - Liquidazione di pensioni ed indennità *una tantum* - Indennità di buonuscita - Costituzione posizioni assicurative - Riscatto di periodi di laurea, computo e riscatto di servizi pre-ruolo ai fini del trattamento di quiescenza e di buonuscita - Equo indennizzo e rimborsi spese di cura - Rimborsi assistenziali e previdenziali (I.N.P.S., I.N.A.I.L.) - Spese per accertamenti sanitari.

Servizio III

CONTRATTI

Sezione I - Adempimenti preliminari per gare - Contratti a trattativa privata, per appalto concorso e licitazione privata - Stipulazione e approvazione dei contratti - Esecuzione dei contratti; penali, collaudi, proroghe - Emissione titoli di spesa - Transazioni - Ufficiale rogante.

Sezione II - Acquisti e servizi in economia - Tenuta albo dei fornitori - Emissione buoni di ordinazione - Accertamenti della regolarità di fatture e conseguenti adempimenti - Rimborsi spese inerenti al funzionamento dell'Istituto effettuate dal personale - Buoni di cassa ed emissioni titoli di spesa - Situazione mensile degli impegni di spesa - Acquisti all'estero - Stipulazione contratti per corrispondenza - Procedure doganali e valutarie - Tenuta ed aggiornamento atti tariffe ditte spedizioni - Emissione titoli di spesa e rendiconti.

Servizio IV

ORGANI COLLEGIALI - UFFICIO STUDI E PROGRAMMAZIONE

Sezione I - Provvedimenti di nomina dei membri del comitato amministrativo - Adempimenti inerenti al funzionamento del comitato amministrativo e del consiglio dei direttori di laboratorio - Predisposizione ed esame di schemi di disegni di legge, di regolamenti e circolari - Esame di atti parlamentari e provvedimenti normativi e legislativi, con particolare riferimento alla materia sanitaria - Risposte a interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Sezione II - Coordinamento dei dati relativi alle previsioni di spesa trasmesse da ciascun servizio per i capitoli di propria competenza, ai fini della predisposizione della proposta di bilancio preventivo e per le variazioni di bilancio in corso di esercizio - Piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento e la ricerca scientifica - Consuntivo dell'attività dell'Istituto - Convenzioni ex art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519 - Conferimento di speciali incarichi e relativi compensi.

Archivio C.E.D. (Centro elaborazione dati)

Catalogazione e ricerca in tempo reale di dati riguardanti l'archivio - Gestione in tempo reale delle informazioni anagrafiche del personale - Gestione in tempo reale della contabilità riguardante i capitoli di spesa per il funzionamento e la ricerca - Elaborazione delle informazioni tributarie per il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato - Emissione automatica degli allegati ai mandati di pagamento per compensi e indennità al personale e per ratei di borse di studio - Contabilità e gestione in tempo reale dei movimenti di magazzino.

Ufficio matricola

Fascicoli personali e stato matricolare - Ruoli di anzianità - Situazione generale del personale - Schedario nominativo e per uffici - Rilascio certificati e copie di provvedimenti vari - Rapporti informativi e giudizi complessivi - Documenti di viaggio e tessere di riconoscimento - Bollettino ufficiale - Quote aggiunte di famiglia.

Ufficio cassa

Servizio di cassa - Gestione fiduciaria per gli assegni al personale - Contabilità speciale - Rendiconti trimestrali.

Ufficio del consegnatario

Scritture inerenti all'inventario dei mobili, dell'arredamento dei laboratori e servizi generali, degli impianti scientifici, degli apparecchi, del materiale ed attrezzature varie e delle macchine ad uso d'ufficio - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le attrezzature, arredi e materiali forniti all'Istituto. Custodia e manutenzione di apparecchi e materiali in temporaneo deposito - Approvvigionamento e distribuzione ai laboratori e servizi

generali di materiali di consumo vari - Contabilità di carico e scarico dei suddetti materiali - Tenuta dei registri inerenti a metalli preziosi, impianti fissi ed apparecchiature sperimentali - Contabilità alcooli per rendiconti U.T.I.F. - Vigilanza sulla esecuzione dell'appalto di pulizia - Pratiche per la vendita o cessione di materiali fuori uso.

Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

segretari tecnici: 4;

aiutanti tecnici: 11;

addetti tecnici: 65.

Art. 2.

L'art. 34 del decreto ministeriale 30 aprile 1976, indicato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(3914)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1977.

Disciplina per l'imbarco, quali provviste di bordo, di accenditori automatici non ricaricabili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come risulta modificato dall'art. 20 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente l'imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi;

Tenuto conto che tra i generi costituenti provviste di bordo, così come definite dall'art. 252 del testo unico citato, risultano compresi gli accenditori automatici « a perdere » del tipo, cioè, non ricaricabile;

Considerata la rilevante espansione che il fenomeno della illecita introduzione nello Stato degli apparecchi sopra descritti ha assunto;

Considerato, altresì, che dalle occulte vie d'accesso nello Stato del prodotto di che trattasi non può ritenersi esclusa la provenienza da provviste di bordo delle navi; per cui si rende necessario, per ragioni di sicurezza fiscale, limitarne l'imbarco per il consumo a bordo delle navi stesse;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 254 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è esclusa la applicabilità del disposto di cui al primo comma del citato art. 254, nei confronti degli accenditori automatici indicati in premesse, destinati ad essere imbarcati, o trasbordati, quali provviste di bordo, sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non sono in diretta partenza per un porto estero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 6 aprile 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(3882)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1977.

Affidamento dell'incarico relativo al controllo delle dichiarazioni di coltivazione del grano duro di produzione 1977 di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1977.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 18 febbraio 1977, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme comunitarie per il grano duro di produzione 1977, ed in particolare l'art. 8, terzo comma, secondo cui i controlli previsti dal regolamento della commissione C.E.E. n. 120/77 del 21 gennaio 1977 saranno effettuati a cura degli uffici all'uopo designati dalle singole regioni;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

I controlli a sondaggio con sopralluoghi presso l'azienda del produttore previsti dal regolamento della commissione C.E.E. n. 120/77 del 21 gennaio 1977, cui si riferisce l'art. 8, terzo comma, del decreto ministeriale 11 febbraio 1977 citato nelle premesse, sono affidati:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria, agli enti di sviluppo agricolo operanti nei rispettivi territori;

nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rovigo, all'Ente Delta Padano;

nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio;

nelle province della regione Veneto, esclusa la provincia di Rovigo, agli ispettorati provinciali della agricoltura competenti per territorio;

nelle province della regione Piemonte, agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio;

nelle province della regione Lombardia, agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio;

nelle province della regione Liguria, agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio;

nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1977

Il Ministro: MARCORA

(3880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di teoria degli algoritmi e calcolabilità presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Salerno è vacante la cattedra di teoria degli algoritmi e calcolabilità, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3890)

Vacanza della cattedra di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di pedagogia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3891)

Vacanza delle cattedre di automazione degli impianti, di geotecnica applicata alle opere idrauliche e di programmazione e costi per l'edilizia presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) automazione degli impianti;
2) geotecnica applicata alle opere idrauliche;
3) programmazione e costi per l'edilizia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4021

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari (cattedra di storia della filosofia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di storia della filosofia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3889)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Habitat» a r.l., in Bologna.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1977 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Habitat» a r.l., in Bologna, composto dai signori:

Presidente:

Marchesini dott.ssa Antonella.

Membri:

Melpignano dott. Dionisio;
Toschi rag. Pompeo.

(3339)

Scioglimento della società cooperativa Consumo lavoratori Meana Sardo, in Meana Sardo

Con decreto ministeriale 22 marzo 1977 la società cooperativa Consumo lavoratori Meana Sardo, in Meana Sardo (Nuoro), costituita per rogito dott. Carlo Poddighe in data 29 giugno 1950, n. 4315 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Raffaele Olla.

(3456)

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia «L'avvenire» C.E.L.A., società coop. a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 4 aprile 1959, rep. n. 16375, reg. soc. n. 4563;

2) società cooperativa edilizia La Mimosa, soc. coop. a r.l., in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Montardo in data 15 maggio 1964, rep. n. 31113, reg. soc. n. 1920;

3) società cooperativa edilizia Vittorio Alfieri, soc. cooperativa a r.l., in Asti, costituita per rogito Origlia in data 12 aprile 1950, rep. n. 7159/5667, reg. soc. n. 1178;

4) società cooperativa edilizia Case economiche ferrcase, soc. coop. a r.l., in Castello d'Annone (Asti), costituita per rogito Bonomo in data 6 luglio 1963, rep. n. 13804, reg. soc. n. 1741;

5) società cooperativa C.E.M.A.C. - Commissionaria fra esercenti macellai per acquisti collettivi, soc. coop. a r.l., in Aosta, costituita per rogito Bastrenta in data 24 gennaio 1964, rep. n. 766, reg. soc. n. 790;

6) società cooperativa agricola - Consorzio volontario produttori latte, soc. coop. a r.l., in Saint Pierre (Aosta), costituita per rogito Ollietti in data 16 maggio 1971, rep. n. 21387, reg. società n. 1094;

7) società cooperativa agricola Latteria sociale cooperativa di Gemonio a r.l., in Gemonio (Varese), costituita per rogito Mazzoleni in data 1° febbraio 1936, rep. n. 5168, reg. soc. n. 2124;

8) società cooperativa edilizia La Maddalena, soc. cooperativa a r.l., in Bologna, costituita per rogito Borsci in data 3 aprile 1964, rep. n. 9204, reg. soc. n. 15279;

9) società cooperativa edificatrice Guido Reni, soc. cooperativa a r.l., in Bologna, costituita per rogito Chiossi in data 8 marzo 1958, rep. n. 4108/884, reg. soc. n. 12575;

10) società cooperativa edilizia Angeli azzurri tra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani - A.C.L.I. e simpatizzanti di S. Gabriele ed altre località, in S. Gabriele di Baricella (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 2 dicembre 1961, rep. n. 16646, reg. soc. n. 14063;

11) società cooperativa edilizia San Vincenzo tra soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani - A.C.L.I. e simpatizzanti di Castello d'Argile ed altre località della provincia a r.l., in Castello d'Argile (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 4 aprile 1962, rep. n. 18219, reg. soc. n. 14311;

12) società cooperativa di consumo di generi alimentari e agricoli tra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. di Malalbergo e zone limitrofe, in Malalbergo (Bologna), costituita per rogito Vico in data 26 luglio 1949, repertorio n. 2876, reg. soc. n. 8934;

13) società cooperativa di consumo tra soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I. di Sasso Marconi, società coop. a r.l., in Sasso Marconi (Bologna), costituita per rogito Paolella in data 29 giugno 1952, rep. n. 3180, reg. soc. n. 10424;

14) società cooperativa edilizia Labor, soc. coop. a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Astrua in data 11 settembre 1968, rep. n. 35783, reg. soc. n. 2904;

15) società cooperativa edilizia dipendenti del Consorzio agrario provinciale di Piacenza, soc. coop. a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Zappia in data 6 agosto 1957, rep. n. 1276, reg. soc. n. 1996;

16) società cooperativa edilizia Spes Diuturna, già Spes, soc. coop. a r.l., in Perugia, costituita per rogito Briganti in data 18 agosto 1952, rep. n. 42287/14159, reg. soc. n. 2097;

17) società cooperativa popolare di consumo, soc. coop. a r.l., in Pistrino di Citerna (Perugia), costituita per rogito Ciavi in data 23 luglio 1947, rep. n. 1746, reg. soc. n. 1575;

18) società cooperativa edilizia Folfer, soc. coop. a r.l., in Foligno (Perugia), costituita per rogito Biondi in data 12 gennaio 1965, rep. n. 15623, reg. soc. n. 3298;

19) società cooperativa edilizia Astro, soc. coop. a r.l., in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 26 marzo 1964, rep. n. 54774, reg. soc. n. 3179;

20) società cooperativa edilizia Domus Fidelis, soc. cooperativa a r.l., in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 5 maggio 1964, rep. n. 37062, reg. soc. n. 4403;

21) società cooperativa edilizia Altair, soc. coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 3 marzo 1960, rep. n. 19659, reg. soc. n. 3885;

22) società cooperativa agricola Allevatori toscani CAT, soc. coop a r.l., in Castagneto Carducci (Livorno), costituita per rogito Pazzaglia in data 24 settembre 1971, rep. n. 7087, reg. soc. n. 5334;

23) società cooperativa edilizia Virtus, soc. coop. a r.l., in Pisa, costituita per rogito Landini in data 23 ottobre 1958, rep. n 8752/63, reg. soc. n. 2500;

24) società cooperativa edilizia Dipendenti comunali Pisa, soc. coop. a r.l., in Pisa, costituita per rogito Di Maio in data 7 luglio 1962, rep. n. 36486, reg. soc. n. 2826;

25) società cooperativa edilizia La Fiorita, soc. coop. a r.l., in Pisa, costituita per rogito Tumbiolo in data 10 aprile 1963, n. 83512, reg. soc. n. 2916;

26) società cooperativa edilizia tra Dipendenti della Cassa di risparmio di San Miniato, soc. a r.l., in San Miniato (Pisa), costituita per rogito Banti in data 28 maggio 1957, rep. n. 12981, reg. soc. n. 2394;

27) società cooperativa agricola Cantina sociale San Miniatese soc. coop. a r.l., in San Miniato (Pisa), costituita per rogito Banti in data 10 marzo 1962, rep. n. 18454, reg. soc. n. 2822;

28) società cooperativa agricola San Martino, soc. coop. a r.l., in Fiuminata (Macerata), costituita per rogito Marsili in data 21 novembre 1961 rep. n. 3361, reg. soc. n. 205;

29) società cooperativa edilizia Domus Vissana, soc. coop. a r.l., in Visso (Macerata), costituita per rogito Gianferro in data settembre 1972, rep. n. 2052, reg. soc. n. 304;

30) società cooperativa edilizia Quartiere Serena, soc. cooperativa a r.l., in Fano (Pesaro), costituita per rogito de Martino in data 13 settembre 1973, rep. n. 2562, reg. soc. n. 2102;

31) società cooperativa di produzione e lavoro La Libertà, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Parolisi in data 29 settembre 1944, rep. n. 7360, reg. soc. n. 7/45;

32) società cooperativa di produzione e lavoro Michelangelo Buonarroti, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 7 novembre 1945, rep. n. 639, reg. soc. n. 817/45;

33) società cooperativa edilizia Europa, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Margarita in data 29 luglio 1963, rep. n. 7590, reg. soc. n. 576;

34) società cooperativa edilizia L'Edera, soc. coop. a r.l., in Afragola (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 4 maggio 1969, rep. n. 20827, reg. soc. n. 437;

35) società cooperativa agricola Intercomunale progresso atellano C.A.I.P.A., soc. coop. a r.l., in Frattaminore (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 16 giugno 1965, rep. n. 80165, reg. soc. n. 370/65;

36) società cooperativa di produzione e lavoro La Montanara, soc. coop. a r.l., in Avellino, costituita per rogito Capasso in data 11 novembre 1965, rep. n. 6293, reg. soc. n. 1019;

37) società cooperativa agricola Allevatori del Titerno, società coop. a r.l., in Cerreto Sannita (Benevento), costituita per rogito Delli Veneri in data 12 dicembre 1967, rep. n. 228, reg. soc. n. 653;

38) società cooperativa agricola Allevatori del Taburno, società coop. a r.l., in Torrecuso (Benevento), costituita per rogito Iannella in data 2 febbraio 1968, rep. n. 22268, reg. soc. n. 663;

39) società cooperativa di consumo Amicizia, soc. coop. a r.l., in Acerno (Salerno), costituita per rogito Zecca in data 17 luglio 1962, rep. n. 101961, reg. soc. n. 3167;

40) società cooperativa agricola S. Maria, soc. coop. a r.l., in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Moroni in data 23 maggio 1965, rep. n. 61, reg. soc. n. 96;

41) società cooperativa edilizia Juventute, soc. coop. a r.l., in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito Marini in data 13 febbraio 1970, rep. n. 24824, reg. soc. n. 341;

42) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, in Caloveto (Cosenza), costituita per rogito Goffredo in data 16 maggio 1968, rep. n. 172787, reg. soc. n. 787;

43) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, in S. Demetrio Corone (Cosenza), costituita per rogito Goffredo in data 24 marzo 1968, rep. n. 173010, reg. soc. n. 786;

44) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi famiglie numerose, soc. coop. a r.l., in San Lucido (Cosenza), costituita per rogito Marzano in data 28 febbraio 1967, repertorio n. 8345, reg. soc. n. 245;

45) società cooperativa edilizia Volontà, soc. coop. a r.l., in Pisa, costituita per rogito Landini in data 25 ottobre 1958, rep. n. 8762/64, reg. soc. n. 2497;

46) società cooperativa di produzione e lavoro Sextum, società coop. a r.l., in Bientina (Pisa), costituita per rogito Martini in data 1° giugno 1959, rep. n. 30109, reg. soc. n. 2628;

47) società cooperativa edilizia Vico-Vitris, soc. coop. a r.l., in Calcinaia (Pisa), costituita per rogito Ciampi in data 26 settembre 1959, rep. n. 33575, reg. soc. n. 2583;

48) società cooperativa edilizia S. Giovanni, soc. coop. a r.l., in Ponsacco (Pisa), costituita per rogito Tortora in data 17 gennaio 1958, rep. n. 18229, reg. soc. n. 2450.

(3031)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983, di cui al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle trentacinque serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata in base al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Il successivo giorno 16, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quarta estrazione di cinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3756)

Ottava estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1969/1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1977, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centottantotto serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969/1984, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il successivo giorno 16, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di diciannove serie.

I titoli appartenenti alle serie estratte saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1977.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3757)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 13 aprile 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	887,10	887,10	887,20	887,10	887,10	887,10	887,15	887,10	887,10	887,10
Dollaro canadese	844,30	844,30	845 —	844,30	844,25	844,30	844,25	844,30	844,30	844,30
Franco svizzero	352,92	352,92	353,20	352,92	353,03	352,90	353 —	352,92	352,92	352,90
Corona danese	148,58	148,58	148,70	148,58	148,55	148,20	148,60	148,58	148,58	148,60
Corona norvegese	168,13	168,13	168,25	168,13	168,11	168,11	168,22	168,13	168,13	168,15
Corona svedese	204,31	204,31	204,50	204,31	204,25	204,30	204,31	204,31	204,31	204,30
Fiorino olandese	359,79	359,79	360 —	359,79	359,86	359,72	359,72	359,79	359,79	359,80
Franco belga	24,435	24,435	24,45	24,435	24,43	24,423	24,4470	24,435	24,435	24,45
Franco francese	178,53	178,53	178,70	178,53	178,55	178,52	178,56	178,53	178,53	178,55
Lira sterlina	1525,25	1525,25	1525 —	1525,25	1525,10	1525,20	1525,50	1525,25	1525,25	1525,25
Marco germanico	374,56	374,56	374,90	374,56	374,57	374,55	374,50	374,56	374,56	374,55
Scellino austriaco	52,75	52,75	52,78	52,75	52,77	52,75	52,78	52,75	52,75	52,75
Escudo portoghese	22,97	22,97	22,95	29,97	23 —	22,96	22,96	22,97	22,97	22,95
Peseta spagnola	12,926	12,926	12,92	12,926	12,92	12,92	12,9330	12,926	12,926	12,92
Yen giapponese	3,267	3,267	3,27	3,267	3,26	3,26	3,2680	3,267	3,267	3,26

Media dei titoli del 13 aprile 1977

Rendita 5% 1935	80,600
Redimibile 3,50% 1934	99,050
» 3,50% (Ricostruzione)	86,900
» 5% (Ricostruzione)	99,450
» 5% (Riforma fondiaria)	96,400
» 5% (Città di Trieste)	90,900
» 5% (Beni esteri)	90,175
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	78,700
» 5,50% » » 1968-83	76,175
» 5,50% » » 1969-84	74,975
» 6% » » 1970-85	77,075
» 6% » » 1971-86	76,025
» 6% » » 1972-87	75,025
» 9% » » 1975-90	82,900
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	82,300
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	91,825
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	86,650
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	80,575
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	75,275
» poliennali 7% 1978	93,525
» » 9% 1979 (1ª emissione)	90,050
» » 9% 1979 (2ª emissione)	88,200
» » 9% 1980	87,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: [illegible]

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1977

Dollaro USA	887,125
Dollaro canadese	844,275
Franco svizzero	352,96
Corona danese	148,59
Corona norvegese	168,175
Corona svedese	204,31
Fiorino olandese	359,755
Franco belga	24,441
Franco francese	178,545
Lira sterlina	1525,375
Marco germanico	374,53
Scellino austriaco	52,765
Escudo portoghese	22,965
Peseta spagnola	12,929
Yen giapponese	3,267

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza del Credito casertano, società per azioni, in Caserta, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 23 agosto 1976, che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Credito casertano, società per azioni, con sede legale in Caserta, in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il proprio provvedimento del 24 agosto 1976, con il quale l'avv. Achille De Angelis è stato nominato membro del comitato di sorveglianza del menzionato Credito casertano, società per azioni, in amministrazione straordinaria;

Considerato che il cennato avv. Achille De Angelis ha presentato le dimissioni dal suo incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Eugenio Mario Chiodo, nato a Catanzaro il 16 maggio 1949, è nominato membro del comitato di sorveglianza del Credito casertano, società per azioni, con sede legale in Caserta, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1977

Il Governatore: BAFFI

(3124)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Fossano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Fossano, la procura generale di Torino con nota n. 243 del 7 aprile 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 23 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Fossano.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte d'appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato

ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 21 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1977
Registro n. 8 *Giustizia, foglio n.* 56

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Torino

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Fossano indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 16 aprile 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso ,

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, . .

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3464)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduta la legge 1° novembre 1972, n. 625;

Considerato che il consiglio di amministrazione, nella sessione del 19 giugno 1975 (adunanza del 5 luglio 1975) ha deliberato la disponibilità di un posto da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore della amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 29 giugno 1975.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto entro il 29 giugno 1975 anni tre di effettivo servizio nella qualifica.

La predetta anzianità di servizio è ridotta ad anni uno e mesi sei per coloro che possono beneficiare del disposto di cui all'articolo unico della legge 1° novembre 1972, n. 625.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 700.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati né regolarizzati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli di servizio sara effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi relativi allo ultimo quinquennio: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 8;

e) idoneità in precedenti concorsi a posti di provveditore agli studi e a concorsi per titoli, integrati da colloquio, a posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione: fino a punti 2.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Sarà dichiarato vincitore il primo classificato.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto per rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore si procederà alla nomina di altri candidati secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica 30 giugno 1975 ed economica alla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma regolare servizio senza giustificato motivo presso la sede assegnatagli decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1977
Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 260

(3771)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Nomina del vincitore del concorso al posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Lercara Friddi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2478 in data 19 febbraio 1975 con il quale venne bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Lercara Friddi;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati i verbali della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Lercara Friddi, verbali con i quali è stato riconosciuto unico idoneo con punti 135,75 su 200 il dott. Filippo Oliveri.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, a quello di questo ufficio ed a quello del comune di Lercara Friddi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in quella della regione siciliana.

Palermo, addì 11 marzo 1977

Il medico provinciale: PRIOLO

(3230)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 aprile 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(3965)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Avviso di rettifica

A rettifica dell'avviso relativo a posti vacanti di personale sanitario farmacista, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 2 aprile 1977, si precisa che trattasi di indizione di concorso e non di riapertura dei termini.

(3964)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1977, n. **12**.

Attività della regione Liguria per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana. Ulteriore rifinanziamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di L. 70.000.000 per le attività della regione Liguria per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana, di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 giugno 1974, n. 18, svoltesi negli anni 1974 e 1975.

Art. 2.

In conformità a quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1974, n. 18, il comitato regionale ligure della Resistenza decide sulle attività da finanziare a norma della presente legge e la giunta regionale assume i conseguenti provvedimenti di spesa.

Art. 3.

Alla spesa di L. 70.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte mediante prelevamento di pari somma, sullo stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio 1976, dal cap. 431: « Fondo di riserva per le spese impreviste » e dotazione del cap. 43: « Attività della regione Liguria per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana » della stessa somma.

Le somme non impegnate nell'esercizio 1976 potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 31 gennaio 1977

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1977, n. **13**.

Provvedimenti per la zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 16 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La regione Liguria istituisce per la zootecnia il regime di aiuti di cui agli articoli che seguono.

TITOLO I
STRUTTURE - ASSOCIAZIONI - COOPERATIVE

Sezione I

INTERVENTI PER MIGLIORARE LE STRUTTURE E FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE COOPERATIVE E LORO CONSORZI AD INDIRIZZO ZOOTECNICO.

Art. 2.

Le provvidenze previste nella presente sezione si applicano alle cooperative, ai loro consorzi e alle associazioni costituite tra imprenditori agricoli produttori zootecnici con maggioranza rappresentativa di coltivatori diretti, aventi come fine la conduzione comune delle terre e degli allevamenti nonchè la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti zootecnici.

Nei limiti indicati dall'articolo successivo le provvidenze possono essere accordate anche a singoli imprenditori agricoli con preferenza ai coltivatori diretti.

Art. 3.

Alle cooperative, ai loro consorzi e alle associazioni di cui all'articolo precedente la giunta regionale è autorizzata a concedere:

a) un contributo in conto capitale pari al sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione, lo ampliamento delle strutture, delle attrezzature e pertinenze, destinate ad assicurare la conduzione in comune dei terreni, degli allevamenti o congiuntamente dei terreni e degli allevamenti, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti zootecnici.

A tal fine, per l'esercizio finanziario 1976, è prevista la spesa di L. 250.000.000;

b) un contributo in conto capitale pari al cinquanta per cento delle spese di gestione ritenute ammissibili, che non possono superare l'importo di L. 15.000.000. Sono escluse quelle per l'acquisto dei mangimi. Qualora la cooperativa, il consorzio o l'associazione assuma un tecnico di provata esperienza e capacità in campo zootecnico la giunta regionale può concedere un contributo in conto capitale dell'ottanta per cento su una ulteriore spesa ammissibile non superiore a L. 6.000.000. A tali fini, per l'esercizio finanziario 1976, è prevista la spesa di L. 80.000.000.

Il contributo previsto alla lettera *a*) del comma precedente può essere concesso anche a singoli produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori diretti, nella misura massima del quaranta per cento per una spesa ammissibile non superiore a lire 16.000.000 per la realizzazione e l'ampliamento di strutture, attrezzature e pertinenze relative agli allevamenti.

Art. 4.

Per le iniziative di cooperative, loro consorzi, e di associazioni previste alla lettera *a*) dell'articolo precedente e a integrazione delle norme di cui alla legge regionale 29 marzo 1974, n. 12, la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale concesso.

Al finanziamento delle provvidenze previste dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 marzo 1974, n. 12.

Art. 5.

Per la corresponsione di acconti ai soci per i prodotti conferiti, la giunta regionale è autorizzata ad erogare, ai sensi dello art. 2, n. 4), lettera *b*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, contributi in conto interessi per i prestiti annuali previsti dall'art. 10-*quater* della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse alle cooperative, loro consorzi e alle associazioni di cui all'art. 2 della presente legge.

A tal fine, per l'esercizio finanziario 1976, è prevista la spesa di L. 50.000.000.

Sezione II

INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DI COOPERATIVE, LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEL LATTE

Art. 6.

Alle cooperative, loro consorzi e alle associazioni costituite tra imprenditori agricoli produttori di latte, per l'acquisto di attrezzature per il raffreddamento e di mezzi di trasporto ap-

positamente attrezzati per la raccolta del latte, la giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto capitale fino ad un massimo del quaranta per cento della spesa ammissibile.

Per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso, la giunta regionale è autorizzata a concedere, ad integrazione degli interventi stabiliti dalla legge regionale 29 marzo 1974, n. 12, contributi in conto interessi per i prestiti quinquennali di cui all'art. 1 della predetta legge.

Per le provvidenze di cui al primo comma, per l'esercizio finanziario 1976, è prevista la spesa di L. 80.000.000.

Al finanziamento dei prestiti di cui al secondo comma del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti di cui alla legge regionale 29 marzo 1974, n. 12.

TITOLO II

INTERVENTI PER MIGLIORARE ED INCREMENTARE LA PRODUZIONE

Sezione I

FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Art. 7.

Al fine di favorire e diffondere la pratica della fecondazione artificiale, la Regione istituisce un premio di L. 23.000 da erogare al proprietario di ogni bovina fecondata iscritta al libro genealogico e di L. 18.000 da erogare al proprietario di ogni bovina fecondata non iscritta al libro genealogico.

I premi di cui al comma precedente vengono erogati anche se dopo la terza inseminazione non si sia verificata la gravidanza.

L'intervento è limitato ad un numero massimo di quindici bovine in caso di azienda singola.

A tal fine, per l'esercizio finanziario 1976, è prevista la spesa di L. 100.000.000.

Art. 8.

Per ottenere i premi previsti dall'art. 7 gli aventi diritto devono presentare agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, nel termine di novanta giorni dall'ultima eventuale inseminazione, una attestazione rilasciata dall'operatore comprovante la avvenuta fecondazione, ovvero l'avvenuta terza inseminazione.

Nell'attestazione devono essere indicati anche gli estremi di identificazione della bovina nonchè nome, cognome ed indirizzo del proprietario del capo di bestiame fecondato.

Art. 9.

Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta dall'art. 8, secondo comma, il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio provvede alla liquidazione del premio previsto dall'art. 7 della presente legge.

A tal fine la giunta regionale anticipa ai capi degli ispettorati stessi le somme per l'erogazione dei premi.

Di tali somme i capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura rendono ogni quattro mesi il conto.

Sezione II

INTERVENTI PER ACQUISTO BESTIAME, RISANAMENTO, MIGLIORAMENTO DELLE PRODUZIONI FORAGGERE

Art. 10.

La giunta regionale per iniziative volte all'acquisto di bestiame bovino, ovino e suino iscritto ai libri genealogici, in alternativa ai prestiti concedibili a norma delle vigenti disposizioni, può concedere a proprietari coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni, contributi in conto capitale nella misura del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile che comunque non può superare l'importo di lire 2.000.000 per singolo richiedente conduttore di azienda.

Per gli allevamenti condotti da cooperative e loro consorzi, o da associazioni i cui soci sono in prevalenza coltivatori diretti, il limite di L. 2.000.000 è elevato a L. 15.000.000 ed il contributo può essere erogato fino al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per gli allevamenti di suini il contributo è limitato allo acquisto di riproduttori maschi destinati alla monta ed al quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

I soggetti acquistati con i benefici del presente articolo, salvo causa di forza maggiore, devono essere tenuti in allevamento nell'azienda del titolare beneficiario per un periodo minimo di tre anni.

Le provvidenze previste dai commi precedenti possono essere concesse anche per l'acquisto di caprini e conigli, purchè muniti di certificato genealogico o di origine, nonchè di equini da carne.

E' data priorità alle istanze riguardanti territori montani o depressi.

La giunta regionale può procedere alla revoca del contributo qualora risulti che il beneficiario non ha osservato il termine di cui al quarto comma.

Per gli interventi di cui al presente articolo, per l'esercizio finanziario 1976, è prevista la spesa di L. 81.607.000.

Art. 11.

Per gli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 34, relativi al miglioramento o alla ripresa della efficienza produttiva delle coltivazioni foraggere nei quali sono comprese anche le opere di recinzione, per l'esercizio 1976, è prevista la spesa di L. 20.000.000.

Art. 12.

Al fine di integrare i compensi per i veterinari che effettuano i trattamenti immunizzanti per l'attuazione obbligatoria dei piani di profilassi degli animali, la giunta regionale è autorizzata alla spesa di L. 15.000.000 per l'anno 1976.

Nell'ambito di tale stanziamento la giunta regionale fissa i parametri integrativi dei compensi, sentita la Federazione regionale dei veterinari liguri.

Art. 13.

Fino a quando la Regione non avrà provveduto a delegare le funzioni in materia di agricoltura, le domande intese ad ottenere gli interventi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelli considerati dagli articoli 5 e 12, devono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Ai fini della partecipazione di organismi elettivi e rappresentativi alle determinazioni della giunta regionale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelli considerati dagli articoli 7, 8 e 9, presso ciascun ispettorato provinciale dell'agricoltura è istituita una commissione composta da:

a) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative a livello nazionale;

b) un rappresentante per ciascuna organizzazione delle cooperative giuridicamente riconosciute;

c) tre rappresentanti della provincia di cui uno di minoranza;

d) il rappresentante dell'associazione provinciale allevatori, ove questa sia legalmente riconosciuta, e il presidente della comunità montana per le iniziative ricadenti per la maggior parte nella competenza territoriale della stessa.

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura partecipa alle riunioni della commissione ed è incaricato del coordinamento dei suoi lavori.

Della commissione è chiamato a far parte il veterinario provinciale.

Art. 15.

Alla copertura delle spese relative agli interventi previsti dalla presente legge, ammontanti a complessive L. 676.607.000, si farà fronte mediante prelevamento dal cap. 571 « Ripartizione fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento di interventi urgenti nel settore zootecnico (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281 e decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493) » e conseguente istituzione dei seguenti nuovi capitoli nel bilancio per l'esercizio 1976:

209-*bis*. — Compensi a veterinari coadiutori per interventi di profilassi veterinaria . . . L. 15.000.000

555. — Contributi in conto capitale per il potenziamento e la realizzazione di strutture rivolte al rinnovamento della zootecnia e la valorizzazione dei prodotti zootecnici destinati alla vendita . . . . » 250.000.000

555-*bis*. — Contributi in conto capitale per spese di gestione delle cooperative, loro consorzi e delle associazioni L. 80.000.000

555-*ter*. — Contributi in conto capitale per l'acquisto di mezzi per la raccolta ed il trasporto del latte » 80.000.000

555-*quater*. — Contributi in conto interessi per prestiti annuali destinati ad erogare acconti ai soci per i prodotti conferiti . » 50.000.000

555-*quinquies*. — Premi per la fecondazione artificiale delle bovine . » 100.000.000

555-*sexies*. — Contributi in conto capitale per l'acquisto di bovini, ovini e suini, caprini e conigli, equini da carne » 81.607.000

555-*septies*. — Contributi in conto capitale per il miglioramento delle coltivazioni foraggere e le opere di recinzione » 20.000.000

Art. 16.

A partire dall'anno 1977 al finanziamento delle provvidenze previste dalla presente legge si provvederà con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti delle disponibilità dello stesso.

Art. 17.

Le somme stanziate per gli interventi previsti dalla presente legge non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 febbraio 1977

CAROSSINO

(2098)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1977, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *dell'*8 *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1977 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1977, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite mensile di un dodicesimo dei singoli stanziamenti del bilancio 1977, in corso di esame.

E' altresì autorizzato, nei limiti di cui sopra, l'esercizio provvisorio del bilancio delle aziende foreste demaniali trasferite dallo Stato alla Regione, a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, annesso al bilancio regionale.

Art. 2.

In relazione alla particolare situazione di crisi occupazionale esistente nella Regione, è autorizzato, nel corso dell'esercizio provvisorio, l'utilizzo dell'intero stanziamento del cap. 19800: « Interventi straordinari a sostegno dell'occupazione per lavori di interesse pubblico di competenza regionale, da eseguirsi dalla Regione o da altri enti ».

Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato, altresì, l'utilizzo dell'intero stanziamento del cap. 5100 con la denominazione: « Spese per contributi per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli dalle cause nemiche per la lotta fitosanitaria contro le malattie delle piante e dei prodotti forestali, nonché per l'attuazione di studi, esperienze ed azioni dimostrative per il perfezionamento dei metodi di lotta » per eseguire il primo urgente trattamento atto ad arrestare i danni causati dai parassiti che hanno infestato gli agrumeti e gli uliveti calabresi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 1° febbraio 1977

FERRARA

(1975)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1976, n. 34-86/Legisl.

Sostituzione dell'art. 36 del regolamento speciale per lo ospedale psichiatrico della provincia autonoma di Trento in Pergine Valsugana.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 22 *febbraio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 36 del regolamento speciale per l'ospedale psichiatrico della provincia autonoma di Trento in Pergine Valsugana;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10598 del 17 dicembre 1976;

Decreta:

di sostituire l'art. 36 del regolamento speciale per l'ospedale psichiatrico della provincia autonoma di Trento in Pergine Valsugana con la seguente norma regolamentare:

Art. 36. — Nei laboratori possono essere eseguite indagini ed esami anche per ammalati estranei all'istituto, dietro pagamento come da tariffa fissata dalla giunta provinciale; l'importo relativo è versato al bilancio provinciale.

Gli esami ed analisi di laboratorio e le indagini radiologiche possono essere eseguite anche per conto di istituti mutualistici e previdenziali nonché di enti pubblici che comunque operino nel settore della sanità o dell'assistenza pubblica; in tal caso la regolazione dei rapporti dovrà essere disciplinata da apposita convenzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 20 dicembre 1976

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1977
Registro n. 6, foglio n. 169

(2454)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 dicembre 1976, n. 35-87/Legisl.

Regolamento per il servizio di ospedale notturno e di ospedale diurno presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine Valsugana.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 15 *marzo* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge 14 febbraio 1904, n. 36;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 431;

Vista la legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10599 del 17 dicembre 1976;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento:

Art. 1.

Presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine sono istituiti, nell'ambito delle prestazioni di assistenza psichiatrica fornite, un servizio di « ospedale notturno » ed un servizio di « ospedale diurno ».

Art. 2.

I due servizi istituiti, pur facendo parte integrante della struttura dell'ospedale psichiatrico, sono servizi aperti specializzati, finalizzati, mediante l'uso di particolari tecniche terapeutiche, a scopi di promozione sociale dei pazienti, ovvero a scopi di graduale reinserimento degli assistiti nell'ambiente di origine.

L'assistenza presso detti servizi ha pertanto carattere di volontarietà e di transitorietà.

Art. 3.

Il servizio di ospedale notturno si configura come prestazione assistenziale per quei pazienti che possono svolgere all'esterno dell'ospedale psichiatrico una regolare attività lavorativa durante il corso della giornata, fornendo agli stessi le prestazioni terapeutiche necessarie al rientro in ospedale.

L'ospedale diurno rappresenta un servizio alternativo al ricovero a tempo pieno, rivolto ad assicurare al paziente le prestazioni terapeutiche necessarie nel corso della permanenza diurna in ospedale, senza interruzione dei rapporti col proprio ambiente e con la famiglia in ragione del rientro serale presso la stessa.

Art. 4.

Potranno beneficiare del servizio in ospedale notturno o del servizio in ospedale diurno, previa iscrizione su apposito registro, quanti rientrano nella fattispecie dell'ammissione e del ricovero volontario di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431.

L'ammissione in ospedale notturno ed in ospedale diurno avviene su domanda ed è disposta, in rapporto alla disponibilità dell'istituto, dal direttore dell'ospedale psichiatrico, in base a relazione medico-sociale che motivi per il richiedente l'opportunità di assistenza psichiatrica nella forma dell'ospedale notturno o dell'ospedale diurno ed accerti la sussistenza per il richiedente stesso dei presupposti di cui al precedente art. 3 rispettivamente primo e secondo comma.

Art. 5.

Per lo svolgimento del servizio di ospedale notturno e di ospedale diurno la provincia si avvale del personale in servizio presso il proprio ospedale psichiatrico.

Art. 6.

Le attività lavorative che gli assistiti nell'ospedale notturno svolgono presso terzi sono considerate quali rapporti personali e diretti verso i datori di lavoro, con esclusione di ogni e qualsiasi interferenza o responsabilità dell'amministrazione. Parimenti, nessuna responsabilità compete all'amministrazione e ai sanitari per il comportamento e le azioni di tutti gli assistiti fuori dell'ospedale.

L'équipe medico-psichiatrica, per favorire il miglior ambientamento dell'assistito nell'espletamento delle attività esterne, potrà assicurare, se del caso, proprie prestazioni di consulenza.

Art. 7.

Gli assistiti nella forma dell'ospedale notturno che per qualsiasi ragione dovessero interrompere il rapporto di lavoro svolto all'esterno per un periodo superiore a due mesi cesseranno dall'usufruire del servizio.

Art. 8.

L'assistito secondo la forma dell'ospedale notturno deve quotidianamente rientrare in ospedale entro le ore 20 ed uscire non prima delle ore 7, salvo orari speciali di lavoro all'esterno, usufruendo in ospedale della colazione, della cena e di un posto letto.

L'assistito secondo la forma dell'ospedale diurno può permanere in ospedale lungo un arco di tempo giornaliero, stabilito a giudizio medico, compreso tra le ore 8 e le ore 18, usufruendo in ospedale del pasto di mezzogiorno.

Eventuali spese di viaggio dal luogo lavoro o di domicilio all'ospedale e viceversa sono a carico del paziente.

Art. 9.

Durante i giorni festivi o non lavorativi gli assistiti nell'ospedale notturno, fermo restando l'orario stabilito di permanenza notturna in ospedale, possono trascorrere in ospedale, per intero o parzialmente a propria scelta, anche le ore diurne. Nel caso, beneficieranno anche del pasto di mezzogiorno.

Durante i giorni festivi gli assistiti nell'ospedale diurno possono non accedere nell'ospedale. Se vi accedono possono permanere entro i limiti diurni di orario stabiliti per i giorni feriali, beneficiando parimenti del pasto di mezzogiorno. Il tempo libero è trascorso ed usufruito a livello personale.

Art. 10.

Il vestiario degli assistiti in ospedale notturno e in ospedale diurno, nonchè la cura e la pulizia del medesimo sono a carico personale.

Art. 11.

Ogni assistito nell'ospedale notturno o diurno avrà la facoltà di depositare i propri risparmi su libretti bancari nominativi che potranno essere custoditi a cura dell'ospedale psichiatrico e resi disponibili ad ogni richiesta; in alternativa potrà usufruire del servizio di borsellino dell'ospedale psichiatrico.

Art. 12.

Gli assistiti nell'ospedale notturno e nell'ospedale diurno sono tenuti all'osservanza delle norme regolamentari vigenti per l'ospedale psichiatrico nonchè delle prescrizioni stabilite dal direttore dell'ospedale psichiatrico e dagli operatori psichiatrici che li hanno in carico per la loro cura e promozione sociale e per il buon funzionamento della comunità.

Art. 13.

L'assistenza in ospedale notturno o in ospedale diurno è prestata per un limite di mesi sei, eventualmente prorogabili, in base a giudizio medico, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.

Successive riammissioni in ospedale notturno o diurno sono nell'eventualità consentite, previo ulteriore accertamento dei requisiti prescritti trascorsi dodici mesi dalla precedente dimissione.

Art. 14.

Nulla è innovato circa la competenza delle spese, sensi della legge 14 febbraio 1904, n. 36 e del successivo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, nonchè a sensi della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20 ed in conformità alla deliberazione della giunta provinciale n. 11793 del 31 dicembre 1975.

A fini contabili l'importo della spesa giornaliera per gli assistiti nelle forme dell'ospedale notturno e dell'ospedale diurno è commisurato alla metà della retta giornaliera praticata per i degenti dell'ospedale psichiatrico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 20 dicembre 1976

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1977
Registro n. 10, foglio n. 4

(3277)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 ottobre 1976, n. **54.**

Seconda modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 21 *dicembre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, con il quale è stato emanato il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, **n. 15**, e successive modifiche (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15);

Visto il proprio decreto 23 luglio 1976, n. 37, con il quale è stata approvata una modifica al predetto regolamento di esecuzione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5476 del 6 settembre 1976, con la quale è stata dichiarata quale «zona per insediamenti produttivi di interesse provinciale» una zona di 9 ettari in località Pontives, comune di Laion;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 11 del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, emanato col proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, è inserita dopo la zona n. 8 la zona n. 8-*bis* Pontives (Laion) la cui ubicazione e delimitazione è contenuta nell'allegato estratto del piano urbanistico vigente, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 26 ottobre 1976

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1976
Registro n. 5, *foglio n.* 127

(*Omissis*).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1976, n. **55.**

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35: «Concessioni di contributi alle istituzioni che gestiscono scuole e corsi parasanitari nella provincia di Bolzano», emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 gennaio 1974, n. 2.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 21 *dicembre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35, concernente: «Concessione di contributi alle istituzioni che gestiscono scuole e corsi parasanitari nella provincia di Bolzano»;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 3 gennaio 1974, n. 2, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35»;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 6395 dell'11 ottobre 1976, con la quale viene approvata la modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 gennaio 1974, n. 2.

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

E' emanata l'acclusa modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35, concernente: «Concessioni di contributi alle istituzioni che gestiscono scuole e corsi parasanitari nella provincia di Bolzano», emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 gennaio 1974, n. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 28 ottobre 1976

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1976
Registro n. 5, *foglio n.* 128

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 *settembre* 1973, *n.* 35: *«Concessioni di contributi alle istituzioni che gestiscono scuole e corsi parasanitari nella provincia di Bolzano», emanato con decreto del presidente della giunta provinciale* 3 *gennaio* 1974, *n.* 2.

Articolo unico

L'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 3 gennaio 1974, n. 2, viene sostituito con il seguente:

«Allo scopo di ottenere un contributo previsto dalla legge provinciale 13 settembre 1973, n. 35, l'ente o l'organizzazione interessata, i cui corsi siano stati autorizzati dallo Stato, o a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1975, n. 474, dalla giunta provinciale, previo parere del consiglio provinciale di sanità, deve inoltrare relativa domanda alla giunta provinciale tramite l'assessorato alle attività sociali e sanità, entro il 30 settembre di ogni anno».

(2697)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1976, n. **56.**

Integrazione del regolamento di esecuzione per gli esami di maestro artigiano.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *febbraio* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 3 della legge provinciale 28 novembre 1969, n. 11;

Ravvisata la necessità di integrare il regolamento di esecuzione per gli esami di maestro artigiano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 27 ottobre 1971, n. 31;

Visto l'art. 53 del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 25 ottobre 1976, n. 6744, relativa all'approvazione del testo di integrazione del decreto del presidente della giunta provinciale di cui al precedente comma;

In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

E' emanato il provvedimento integrativo del regolamento di esecuzione per gli esami di maestro artigiano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 27 ottobre 1971, n. 31, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 24 novembre 1976

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1977
Registro n. 1/p, *foglio n.* 32.

Integrazione del regolamento di esecuzione per gli esami di maestro artigiano

Art. 1.

Il punto 3 dell'art. 12 è sostituito dal seguente: «disegno tecnico, progettazione o tecnologia e materiali».

Art. 2.

Dopo l'art. 13 sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 13-*bis*. — La parte giuridica-economica dell'esame (economia aziendale artigiana, corrispondenza commerciale, contabilità aziendale, educazione civica (Stato, autonomia regionale e provinciale), ordinamento dell'artigianato e formazione professionale, nozioni generali sull'assicurazione sociale e previdenza, nozioni sul diritto di lavoro, nozioni sulle imposte e tasse) può

essere sostenuta disgiuntamente dalla parte tecnica-professionale (la parte rimanente dell'esame) davanti a qualunque commissione esaminatrice composta ai termini dell'art. 4, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del candidato.

Art. 13-*ter.* — Al candidato che abbia superato l'esame giuridico-economico con esito positivo la commissione esaminatrice rilascia un attestato recante i voti per singola materia, firmato dal presidente e dal segretario della commissione.

La validità dell'attestato decade qualora il candidato non si presentasse entro tre anni all'esame tecnico-professionale integrativo. L'assessore competente può eccezionalmente prorogare questo termine di un anno.

(2698)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1976, n. 57.

Integrazioni al regolamento di esecuzione per l'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 21 *dicembre* 1976)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento di esecuzione per l'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43;

Ravvisata la necessità di integrare tale regolamento per quanto concerne il quinto, ottavo e decimo comma dell'art. 10;

Ritenuta urgente la modifica del citato regolamento;

Visti gli articoli 8, punto 18, 53 e 57 del testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 22 novembre 1976, n. 7391, concernente l'approvazione delle integrazioni al regolamento di esecuzione per l'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;

In esecuzione della succitata deliberazione;

Decreta:

Articolo unico

Sono emanate le integrazioni al regolamento di esecuzione per l'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Le presenti integrazioni al sopracitato regolamento sono dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 57 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entreranno in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 25 novembre 1976

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1976
Registro n. 5, *foglio n.* 139

Integrazioni al regolamento di esecuzione per l'art. 27 *della legge provinciale* 8 *novembre* 1973, *n.* 87, *concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale* 10 *agosto* 1976, *n.* 43.

Articolo unico

Il quinto comma dell'art. 10 del regolamento di esecuzione per l'art. 27 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente le competenze e le attribuzioni del tecnico responsabile e del personale degli impianti a fune in servizio pubblico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 10 agosto 1976, n. 43, viene integrato come segue:

« Per gli aspiranti alle qualifiche della categoria *C* la prova pratica può essere omessa qualora il tecnico responsabile dichiari la loro idoneità a svolgere le relative mansioni a seguito di tirocinio per un periodo non inferiore a mesi tre su un impianto della stessa categoria ».

L'ottavo comma dell'art. 10 del citato regolamento viene integrato come segue:

« Il tecnico responsabile ha la facoltà di riconoscere al macchinista l'abilitazione alle mansioni di capo servizio limitatamente all'impianto al quale lo stesso è addetto qualora tale macchinista abbia dato prova di idoneità, per un periodo non inferiore a mesi tre su un impianto dello stesso tipo. L'U.T. ha facoltà di fare osservazioni, sospendere o negare il riconoscimento: solo dopo il visto dell'U.T. la nomina diventa definitiva ».

Il decimo comma dell'art. 10 del citato regolamento viene sostituito dal seguente:

« L'U.T. può ritenere validi i certificati di abilitazione rilasciati dal Ministero dei trasporti e limitatamente dalla regione Trentino-Alto Adige fino alla data dell'entrata in vigore della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87 ».

(2699)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771030)